

## CONVENZIONE EX ART. 7, N. 2, LETT. C, D.M. 180/2010

**RECONCILIA ADR S.c.r.l.**, P.IVA 04245810611, in persona del Presidente del consiglio di Amministrazione dott. Luigi NICCHIO (C.F. NCCLGU67L04A512X), con sede in Aversa alla via Michelangelo n.103, d'ora in poi **RECONCILIA**.

e

Italia Concilia SRL con sede Via del Cappello, 12 – 40067 Pianoro (Bo) codice fiscale e partita IVA 03944110406, in persona dell'Amministratore Valentina Tussi nata a Cremona il 26.09.85 e residente in Sesto ed Uniti, via Veneto 15, codice fiscale TSSVNT85P66D150F

### PREMESSO CHE

- **RECONCILIA** è iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1074 degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia, quale Organismo deputato a gestire procedure di mediazione ai sensi del D. Lgs n. 28/2010 e successivi D.M. di attuazione;
- Italia Concilia SRL è iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 492 degli Organismi di Mediazione e al n. 376 dell'elenco degli enti di formazione tenuti presso il Ministero della Giustizia, quale Organismo deputato a gestire procedure di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28/2010 e successivi D.M. di attuazione (di seguito Partner);
- il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (Gazzetta Ufficiale n.53) ed il successivo regolamento attuativo, in attuazione della Riforma del Processo Civile (l. 69/2009), ha introdotto e disciplinato l'istituto della mediazione civile e commerciale quale strumento per giungerè alla conciliazione delle controversie;
- il citato Decreto Legislativo, così come modificato dal Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, stabilisce, all'art. 4, che le istanze di mediazione civile debbano essere depositate presso l'Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia;
- per Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia, deve intendersi sia la sede principale dell'Organismo di mediazione che tutte le sue sedi locali, quali articolazioni operative dell'ente;
- l'art. 7, n. 2, lett. c), del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 prevede che l'Organismo di mediazione può prevedere nel proprio regolamento la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo;
- **RECONCILIA** e l'**Organismo Partner** intendono avvalersi reciprocamente delle strutture, del personale e dei rispettivi mediatori, anche per singoli affari di mediazione ai sensi del predetto D.M. n. 180 del 2010;
- **RECONCILIA** e l'**Organismo Partner** hanno comunicato al Ministero di Giustizia

di esercitare l'attività di mediazione presso le sedi rispettivamente indicate nell'allegato A e B.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, le Parti come meglio sopra specificate convengono e stipulano quanto segue:

## **ART. 1 - DEFINIZIONI**

***Organismo Richiedente*** – Per Organismo Richiedente si intende quello che richiede la collaborazione di altro Organismo che abbia la sede territoriale competente per una data istanza di mediazione o presso il quale sia iscritto il mediatore incaricato.

***Organismo Competente*** - Per Organismo Competente si intende quello disponga della sede territoriale competente ovvero presso il quale sia iscritto il mediatore incaricato.

***Organismo presso il quale è incardinata la procedura*** – Per Organismo presso il quale è incardinata la procedura si intende l'Organismo, sia esso Richiedente o Competente, che procede ad attribuire protocollo progressivo alla procedura, ad effettuare le comunicazioni alle parti, a nominare il mediatore e, in genere, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari o utili per l'espletamento della procedura di mediazione ed i conseguenti adempimenti amministrativi.

***Sedi operative*** – Per sedi operative di un organismo si intendono le sedi territoriali, regolarmente comunicate al Ministero della Giustizia, gestite direttamente dall'Organismo.

***Sedi in convenzione*** – Per sedi in convenzione di un organismo si intendono le sedi territoriali cui l'organismo ha accesso ed uso in virtù di accordo di collaborazione ai sensi dell'art.7 DM 180/2010, con altro organismo non parte del presente accordo.

## **ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO**

Oggetto della presente Convenzione è la condivisione delle sedi e dei propri Mediatori per la gestione delle procedure di mediazione in relazione alla propria rispettiva competenza territoriale.

Non esiste obbligo di esclusiva tra le Parti, per cui ciascuna di esse resta libera di concludere analoghi convenzioni con altri Organismi di mediazione.

## **ART. 3 - LIMITI DELL'ACCORDO**

Con il presente accordo le Parti non creano alcun rapporto di dipendenza, agenzia, associazione, *franchising*, consorzio o *joint-venture*. Pertanto, ciascuna Parte contraente non ha alcun diritto o potere di assumere con terzi impegni ed obbligazioni in nome e per conto dell'altra.

Ciascuna parte opera, per l'attività di sua competenza, in piena autonomia e a proprio rischio nei confronti dei terzi, della clientela e dei propri dipendenti.

## **ART. 4 - GESTIONE DELLA MEDIAZIONE**

In virtù del presente accordo, l'Organismo Richiedente può ricevere una istanza di mediazione che non può trovare accoglimento per vizio di incompetenza territoriale dello stesso Organismo. L'Organismo Richiedente può chiedere la collaborazione dell'Organismo Competente per l'espletamento della procedura di mediazione.

Quando la sede competente è gestita direttamente dall'Organismo Competente, la procedura di mediazione sarà incardinata presso l'Organismo Richiedente che provvederà alla nomina del mediatore ed alla gestione dei rapporti con le parti in mediazione. Il mediatore potrà essere nominato sia tra quelli iscritti presso l'Organismo Richiedente sia tra quelli iscritti presso l'Organismo Competente;

Quando la sede competente è detenuta dall'Organismo Competente in convenzione, la procedura di mediazione sarà incardinata presso l'Organismo Competente che provvederà alla nomina del mediatore ed alla gestione dei rapporti con le parti in mediazione. In quest'ultimo caso l'Organismo Richiedente fornirà l'istanza completa dei dati previsti per legge e necessari per la lavorazione dell'istanza o per gli adempimenti amministrativi.

La procedura di mediazione si svolgerà secondo il Regolamento e il Tariffario dell'Organismo presso il quale è incardinata la procedura.

#### **ART. 5 - COMPETENZE ECONOMICHE**

Le spese di avvio dovute dalla parte istante spettano integralmente all'Organismo Richiedente;

Le spese di avvio dovute dalla parte chiamata spettano integralmente all'Organismo presso il quale è incardinata la procedura;

Le indennità di mediazione spettano all'Organismo presso il quale è incardinata la procedura.

Quando l'Organismo richiedente nomina un mediatore iscritto presso l'Organismo Competente, al mediatore è riconosciuta un compenso pari al 50% delle indennità di mediazione e la totalità delle maggiorazioni eventualmente dovute. La quantificazione ed il pagamento del compenso spettante al Mediatore grava esclusivamente sull'Organismo presso il quale è incardinata la procedura; nessun obbligo avrà l'altro Organismo nei confronti del suddetto Mediatore.

Le spese di avvio dovute dalla parte istante sono fatturate ed incassate dall'Organismo Richiedente;

Le spese di avvio dovute dalla parte chiamata e le indennità di mediazione sono fatturate ed incassate dall'Organismo presso il quale è incardinata la procedura.

#### **ART. 6 - DURATA E RECESSO**

La presente Convenzione è da intendersi a tempo indeterminato, salva la facoltà di ciascuna delle Parti, esercitabile in qualsiasi momento, senza alcun onere e senza alcuna

necessità di motivazione, di recedere dal presente accordo, con un preavviso di almeno 60 giorni, da comunicarsi all'altra a mezzo pec.

#### **ART. 7 - RISERVATEZZA**

Entrambe le Parti si impegnano ad adempiere e far osservare gli obblighi di riservatezza in merito ai fatti, ai documenti, agli elaborati ed a qualsiasi altra informazione di cui il proprio personale sia venuto a conoscenza in esecuzione della presente Convenzione, salvo esplicita autorizzazione scritta.

#### **ART. 8 – COMUNICAZIONI AL MINISTERO**

Ogni Organismo si occuperà di comunicare al Ministero le nuove sedi dell'altro Organismo che, in forza della presente Convenzione, siano divenute operative anche per esso.

#### **ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI E CORRISPONDENZA**

Il trattamento dei dati personali degli Organismi, ai fini dell'esecuzione del presente accordo e della successiva erogazione dei relativi servizi, avverrà in conformità al d.lg. 196/2003 ed in forza del consenso al trattamento dei dati manifestato con la sottoscrizione della presente *Convenzione*.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_

*Nagole*  
*20/1/2020*

Luogo \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_



**Italia Concilia**

*Valeria Tumi*